

31 OTTOBRE 2020 BY **REDAZIONE**

L'art. 12 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, ha stabilito un'ulteriore proroga per la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga per tutti gli imprenditori che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per l'emergenza epidemiologica Covid -19.

I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno Ordinario e Cassa Integrazione in deroga per la durata massima di sei settimane, collocate nel periodo che va dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Le sei settimane di Cassa in deroga sono riconosciute a tutti quei datori di lavoro, che precedentemente erano stati autorizzati ad usufruire delle nove settimane di cui all'art. 1 co. del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 e convertito in legge 13 ottobre 2020 n. 126.

In ogni caso, i datori di lavoro che richiedono altre sei settimane di CIG sono obbligati a versare un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello corrispondente semestre del 2019, pari a:

- a. al 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- b. al 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per i datori che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Tuttavia, il Contributo Addizionale non è dovuto per gli imprenditori che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 20%.

Ai fini della concessione delle ulteriori sei settimane, il datore di lavoro deve presentare alla sede Inps un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, in cui attesta la riduzione del fatturato.

L'INPS autorizza la concessione sulla base dell'autocertificazione ed individua l'eventuale aliquota del contributo addizionale che l'imprenditore è tenuto a versare (9 o 18%); in mancanza di dichiarazione si applica l'aliquota più alta (18%).

Le domande di concessione devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per fare un esempio se la CIG in deroga si riferisce alle settimane di novembre 2020, la richiesta va fatta entro il 31 dicembre 2020.

L'art. 12, inoltre, al comma 9 prevede fino al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604.

In ogni caso le preclusioni e le sospensioni del licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, non si applicano alle aziende che hanno cessato l'attività, alla messa in liquidazione dell'attività senza continuazione, anche parziale, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del c. c., ed a seguito di accordi sindacali, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a tale accordo.

Sono, infine, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Inoltre, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono la concessione della CIG in deroga è riconosciuto l'esonero dei contributi previdenziali, di cui all'art. 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.

Infine, l'art. 16 co. 1 per tutte le imprese agricole prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per la quota a carico del datore di lavoro, per la mensilità di novembre 2020.

Per concludere, il divieto di licenziamento per motivazione inerenti all'azienda viaggia di pari passo con la richiesta di CIG in deroga, al fine di evitare che il lavoratore possa trovarsi privo di reddito in questo periodo di COVID-19.

Tuttavia, nel caso in cui vi sia una modesta o nessuna riduzione di fatturato è richiesto all'imprenditore un contributo addizionale per il pagamento della CIG in deroga.

avv. Corrado Spina

prof. a contratto Università di Salerno